

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(GORIA)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LONGO)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(ALTISSIMO)**

**col Ministro dei Trasporti
(SIGNORILE)**

**col Ministro del Commercio con l'Estero
(CAPRIA)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)**

**e col Ministro per la Funzione Pubblica
(GASPARI)**

(V. Stampato Camera n. 1761)

approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri - Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 luglio 1984

Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle Esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema « Casa e ambiente - scienza e tecnologia al servizio dell'uomo » e di Vancouver (1986) sul tema « I trasporti e le telecomunicazioni »

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni internazionali che si svolgeranno a Tsukuba (Giappone) nel 1985 e a Vancouver (Canada) nel 1986 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni, di cui 10.000 milioni per Tsukuba e 5.000 milioni per Vancouver da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:

- a) lire 5.000 milioni per il 1984;
- b) lire 5.000 milioni per il 1985;
- c) lire 5.000 milioni per il 1986.

Art. 2.

Sono istituiti i Commissariati generali del Governo italiano per la partecipazione alle Esposizioni internazionali di Tsukuba (Giappone) del 1985 e di Vancouver (Canada) del 1986, ciascuno composto da un Commissario generale e da un Segretario generale, che esercita le funzioni di vice commissario e, in caso di assenza o di impedimento, sostituisce il Commissario generale. Il Commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero. Il Segretario generale è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

I predetti Commissariati cessano di essere operanti entro sei mesi dalla chiusura delle rispettive Esposizioni.

Art. 3.

Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni

internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il Commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonché le spese di rappresentanza.

Per l'esposizione internazionale di Tsukuba il Commissario generale si avvale dell'apporto tecnico-scientifico e delle strutture operative dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano e della Fiera internazionale campionaria di Milano.

Art. 4.

Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da Amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari.

Essi hanno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da Amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e dei doveri di rappresentanza e spetta dopo

il conferimento dell'incarico a decorrere dalla data della effettiva assunzione delle funzioni, relativamente al periodo nel quale il Commissario generale e il Segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato.

Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Tokyo o a Ottawa.

Art. 5.

Il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le due unità, nonchè ad assumere *in loco*, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici per un contingente che non superi complessivamente le 15 unità.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

Esso ha diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e spetta a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle funzioni presso il Commissariato, relativamente al periodo nel quale il personale è pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico

del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano, rispettivamente, a Tokyo o a Ottawa.

Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma del presente articolo ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, commisurato a quello concesso al personale a contratto in servizio presso la locale ambasciata d'Italia con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

Art. 6.

Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il Commissario generale è tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri il preventivo annuale delle spese da effettuare e rendere a detto Ministero il rendiconto trimestrale delle spese effettuate nonché, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

Il Commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 7.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario generale.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal Commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Art. 8.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di 5 revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri tre designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 5.000 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.